



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ELSA MORANTE

VIA CHIANTIGIANA, 26/A – FIRENZE – TEL. 055.6531360/1 – FAX. 055.6531695

www.elsamorante.org - istituto-superiore@elsamorante.org – fiis004008@istruzione.it

I.T.A.S GINORI CONTI

VIA DEL GHIRLANDAIO, 52 – FIRENZE
TEL. 055.670711 – FAX. 055.676124

I.P.S.S. ELSA MORANTE

VIA CHIANTIGIANA, 26/A – FIRENZE
TEL. 055.6531360/1 – FAX. 055.6531695

IPSIA PER CIECHI A. NICOLODI

Via Aurelio Nicolodi, 2 - FIRENZE
Tel. 055-571841 – Fax 055-571842

DSA

La valutazione degli alunni con disturbi specifici di apprendimento

LINGUA STRANIERA

Integrazione al “Protocollo operativo sulla valutazione degli alunni”

Il decreto attuativo della Legge 170, di cui si raccomanda la lettura, all’art. 6 comma 4, prevede di privilegiare l’espressione orale e raccomanda che le prove scritte di lingua straniera siano **progettate**, **presentate** e **valutate** secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA. Successivamente, al comma 5 e al comma 6, viene prevista la possibilità della dispensa ovvero dell’**esonero** dall’insegnamento delle lingue straniere. Poiché gli esiti della dispensa e dell’esonero sono completamente diversi, ci soffermiamo su queste definizioni.

Dispensa dall’insegnamento della lingua straniera. Si possono dispensare gli alunni dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d’anno scolastico e in sede di esame di Stato. Per la dispensa è necessario che ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- certificazione di DSA attestante la *gravità* del disturbo e recante *esplicita* richiesta di dispensa dalle prove scritte;
- richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera *presentata dalla famiglia*;
- *approvazione da parte del consiglio di classe* che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico - didattica.

Se ricorrono tutte le condizioni indicate, in sede di esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione le modalità e i contenuti delle prove orali, **sostitutive** delle prove scritte, sono stabiliti dalla Commissione, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe. I candidati con DSA che superano l’esame di Stato avendo sostenuto prove orali in sostituzione delle prove scritte per le lingue straniere **conseguono il titolo valido** per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.

È importante sottolineare che, come detto nelle “Linee guida” allegate al decreto applicativo al punto 4.4, in presenza della dispensa dalla valutazione delle prove scritte, gli alunni con DSA utilizzeranno comunque nel corso dell’esperienza scolastica il supporto scritto in quanto utile all’apprendimento anche orale delle lingue straniere.

Esonero dall’insegnamento della lingua straniera. L’esonero è figura totalmente diversa dalla dispensa e porta come seria conseguenza che i candidati **non conseguono il diploma**, ma l’attestazione di cui all’art. 13 del DPR n. 323/98. Riguarda i casi di particolare gravità, anche in comorbilità con altri disturbi e patologie, ovviamente risultanti dal certificato diagnostico.

L’esonero è concesso su richiesta delle famiglie e approvazione del Consiglio di classe. Gli alunni seguono un percorso didattico differenziato e, in sede di esame di Stato, possono sostenere prove differenziate. Si demanda al Consiglio di Classe la definizione delle forme consone per lo svolgimento delle prove INVALSI, da fare approvare nella riunione della commissione plenaria e successivamente dalle famiglie.

Si ricorda che il **PDP**, modificato secondo le esigenze locali, può essere ottimo strumento anche per registrare la richiesta per la dispensa o l'esonero dalla lingua straniera scritta ed essere individuato come la documentazione che i Consigli di classe devono presentare alla Commissione d'esame nel caso di allievo con DSA dispensato o esonerato dalla prova scritta di lingua straniera. Ancora non sono state emanate norme per il calcolo del voto d'esame che, come si sa, prevede che tale voto sia la somma aritmetica del voto d'ammissione e dei voti riportati nelle singole prove scritte e nel colloquio, diviso per il numero di prove sostenute. Nel caso di dispensa si suppone che il voto per le prove scritte di lingua straniera sia attribuito considerando le prove orali sostitutive.

Sembra opportuno, infine, ricordare quando detto nelle "Linee guida", richiamando la Legge 53/2003:

"La definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche devono sempre tener conto della singolarità e complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione".

Novembre 2012

**F.to Il Dirigente Scolastico
Annamaria Gabellini**